

OGGETTO: **IMPRESE CON OLTRE 100 DIPENDENTI E SITUAZIONE DEL PERSONALE NEL BIENNIO 2018/2019**
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

Il 30 giugno 2020 scade il termine entro il quale le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti ^(*), devono redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile ^(**) (art. 46 del d.lgs. 198/2006; da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS 9/2018). La qual cosa al fine di consentire la verifica, da parte dei soggetti preposti, dell'effettivo riconoscimento di pari opportunità sul lavoro a uomini e donne (assunzioni, formazione, promozione professionale, passaggi di categoria o di qualifica, retribuzioni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti).

Entro il 30 giugno 2020, pertanto, le aziende soggette al citato obbligo devono trasmettere il rapporto relativo al biennio 2018-2019 alle Consigliere regionali di parità e, ove esistenti, alle Rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie); il rapporto, in particolare, deve essere compilato esclusivamente in modalità telematica, **accedendo** (dal sito www.lavoro.gov.it) **all'applicativo "Equalmonitor"** e utilizzando le credenziali del portale (ministeriale) Cliclavoro o SPID.

La redazione del rapporto equivale alla sua trasmissione alla Consigliera regionale; il suo salvataggio in formato pdf consente invece al datore di lavoro di inviarlo – unitamente alla ricevuta rilasciata dal sistema – alle Rappresentanze sindacali unitarie/aziendali.

All'azienda che non trasmetta il rapporto nei termini prescritti e non ottemperi all'invito della Direzione Regionale del Lavoro a provvedervi entro 60 giorni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 520/1955 ^(***) e, nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.

^(*) Per il calcolo degli occupati vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi, quindi, i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità) in forza al 31 dicembre del secondo anno del biennio di riferimento (31 dicembre 2019). Vanno esclusi gli eventuali lavoratori subordinati a domicilio.

^(**) Il termine originario entro il quale le aziende soggette all'obbligo avrebbero dovuto inviare il rapporto era il 30 aprile scorso; sennonché, *"in considerazione delle esigenze organizzative che le aziende stanno manifestando in ragione delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica COVID-19"*, per il biennio 2018-2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020 (nota direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'11 marzo 2020, in CONFIMI ROMAGNA NEWS 12/2020).

^(***) **Art. 11 del D.P.R. 520/1955**

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.